

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i cittadini di paesi terzi che — prescindendo dalla motivazione — hanno fatto propri norme e valori occidentali analoghi, stante la presenza effettiva nello Stato membro nella fase della vita che forma la loro identità, debbano essere considerati come «membri di un particolare gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiche. Se a tale riguardo la questione se si configuri un «particolare gruppo sociale che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi» debba essere valutata dal punto di vista dello Stato membro oppure se detta espressione, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva qualifiche, debba essere interpretata nel senso che spetta rilevanza determinante alla circostanza che lo straniero possa rendere manifesto che egli nel paese di origine viene considerato come membro di un particolare gruppo sociale, o quanto meno che siffatta caratteristica gli viene attribuita. Se il requisito che l'occidentalizzazione può determinare la qualifica di rifugiato solo se essa deriva da motivi religiosi o politici sia compatibile con l'articolo 10 della direttiva qualifiche, in combinato disposto con il divieto di respingimento e il diritto d'asilo.
- 3) Se una prassi giurisprudenziale nazionale in cui un'autorità responsabile del processo decisionale, nell'esame di una domanda di protezione internazionale, valuta l'interesse superiore del minore senza prima (far) concretamente determinare detto interesse superiore (in ogni procedimento) sia compatibile con il diritto dell'Unione, segnatamente con l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Se la risposta a tale questione cambi qualora lo Stato membro debba esaminare una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi regolari e l'interesse superiore del minore deve essere preso in considerazione nella decisione su detta domanda.
- 4) In quale modo e in quale fase dell'esame di una domanda di protezione internazionale occorra, in considerazione dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, esaminare e valutare l'interesse superiore del minore e, in particolare, il danno subito da un minore a causa di un soggiorno di fatto prolungato in uno Stato membro. Se al riguardo sia rilevante se siffatto soggiorno di fatto sia stato un soggiorno regolare. Se nella valutazione dell'interesse superiore del minore in tale esame sia rilevante se lo Stato membro si sia pronunciato sulla domanda di protezione internazionale entro i termini di decisione ai sensi del diritto dell'Unione, o se non sia ottemperato un obbligo di rientro precedentemente imposto e se lo Stato membro non abbia proceduto all'allontanamento dopo l'adozione di una decisione di rimpatrio, per cui il soggiorno di fatto del minore nello Stato membro ha potuto protrarsi nel tempo.
- 5) Se una prassi giurisprudenziale nazionale in cui si opera una distinzione tra la prima domanda di protezione internazionale e le domande reiterate, nel senso che nelle domande di protezione internazionale reiterate non vengono presi in considerazione i motivi regolari, sia compatibile con il diritto dell'Unione, avendo riguardo all'articolo 7 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

(¹) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 3 agosto 2021 —
Procedimento penale a carico di SN and SD. Altre parti: Governor of Cloverhill Prison, Ireland,
Attorney General, Governor of Mountjoy prison**

(Causa C-479/21)

(2021/C 391/22)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Ricorrenti

SN e SD

Questioni pregiudiziali

- a) Se le disposizioni dell'accordo sul recesso, che prevedono il mantenimento del regime del MAE (¹) nei confronti del Regno Unito, durante il periodo transitorio previsto da tale accordo, possano essere considerate vincolanti per l'Irlanda, tenuto conto del loro rilevante contenuto nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; e

- b) se le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che prevedono il mantenimento del regime del MAE nei confronti del Regno Unito dopo il relativo periodo transitorio, possono essere considerate vincolanti per l'Irlanda, tenuto conto del loro rilevante contenuto nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Mandato d'arresto europeo.

⁽²⁾ Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court (Irlanda) il 3 agosto 2021 —
W O, J L / Minister for Justice and Equality**

(Causa C-480/21)

(2021/C 391/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: W O, J L

Resistente: Minister for Justice and Equality

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia appropriato applicare la verifica enunciata nella sentenza LM ⁽¹⁾ e ribadita nella causa L e P ⁽²⁾ laddove sussista un rischio reale che gli appellanti compaiano in giudizio dinanzi a giudici non costituiti per legge.
- 2) Se sia appropriato applicare la verifica enunciata nella sentenza LM e ribadita nella sentenza L e P laddove una persona, che intende contestare una richiesta di consegna relativa a un MAE, non possa superare tale verifica a causa del fatto che in quel dato momento non è possibile determinare la composizione degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali comparirà in giudizio, a motivo del metodo di assegnazione casuale delle cause.
- 3) Se la mancanza di un ricorso effettivo per contestare la validità della nomina dei giudici in Polonia, in circostanze dalle quali emerge che gli appellanti non possono attualmente determinare che gli organi giurisdizionali, dinanzi ai quali essi compariranno in giudizio, saranno composti da giudici non validamente nominati, costituisca una violazione del contenuto essenziale del diritto ad un processo equo, che impone allo Stato di esecuzione di rifiutare la consegna degli appellanti.

⁽¹⁾ Causa C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586

⁽²⁾ Cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1033

**Impugnazione proposta il 13 agosto 2021 dall'Health Information Management (HIM) avverso la
sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 9 giugno 2021, causa T-235/19, Health Information
Management (HIM) / Commissione**

(Causa C-500/21 P)

(2021/C 391/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Health Information Management (HIM) (rappresentante: P. Zeegers, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza: